



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello N. **9742** del **2005**, proposto dal **Ministero della difesa**, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la stessa domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

il sig. **Luca Marco Comellini**, costituitosi personalmente e domiciliato presso la Segreteria della Sezione in Roma, Piazza capo di ferro n. 13;

per l'annullamento

alla sentenza n. 8211 del 2005 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. I bis, concernente accesso ad atti amministrativi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese,

Visti gli atti tutti della causa;

N.5910/2006

Reg. Dec.

N. **9742**

Reg. Ric.

Anno **2005**

Relatore, alla Camera di consiglio del 27 giugno 2006,
il cons. Anna Leoni;

Udito, Comellini Luca Marco;

FATTO

1. Il Ministero della difesa propone appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il tribunale amministrativo, in accoglimento del ricorso per l'accesso ai documenti amministrativi proposto dal maresciallo dell'Aeronautica militare Luca Comellini, ha ordinato all'Amministrazione di consentire al Comellini l'accesso agli atti amministrativi utilizzati ai fini della formazione della graduatoria "relativamente all'individuazione dei criteri di valutazione del personale militare interessato all'avanzamento al grado di maresciallo di 1^a classe ai fini dell'attribuzione dei punteggi per ciascuno dei complessi di elementi di cui all'articolo 35, comma III, lett. a), b) e c) della legge 212/83".

Il Ministero della difesa, a fondamento del gravame, assume che i criteri in questione non esistono, richiamando al riguardo la discrezionalità della Commissione nell'attribuzione dei punteggi e la considerazione unitaria e sintetica, in tale sede, degli elementi da valutare.

L'appellato contesta che non esistano "criteri", da un lato, sostenendo che essi sono imposti dalla legge, dall'altra, precisando che, ai fini dell'avanzamento, i numerosi dati analitici che concorrono a delineare le voci da prendere in considerazione sono inseriti ed elaborati in un apposito

programma informatico di gestione, previa attribuzione di un “valore”; e insiste nel richiedere tali dati e il “criterio” secondo il quale a ognuno di tali dati è stato attribuito un punteggio che viene poi elaborato ai fini della determinazione del punteggio finale.

2. Con decisione interlocutoria n. 1790/2006 la Sezione ha richiesto documentati chiarimenti per comprendere in punto di fatto il procedimento concreto adottato dall'Amministrazione per addivenire alla formazione della graduatoria di avanzamento. In particolare per chiarire se sia vero che la graduatoria è compilata, in tutto o in parte, sulla base dell'elaborazione di punteggi predeterminati per ogni singola voce da valutare e, in caso positivo, come sono predeterminati i detti punteggi.

3. L'incombente è stato eseguito con deposito del 26 maggio 2006.

4. Il ricorso è stato inserito nel ruolo di Camera di consiglio del 27 giugno 2006 e trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Viene in esame, dopo l'esecuzione degli incumbenti disposti con la decisione n. 1790/2006 della Sezione, l'appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I bis, n. 8211/05 che ha accolto il ricorso proposto dal sig. Luca Marco Comellini tendente ad ottenere l'accesso agli atti amministrativi utilizzati ai fini della

formazione della graduatoria per l'avanzamento al grado di maresciallo di I classe, in particolare ai criteri di valutazione per l'attribuzione dei punteggi per ciascuno dei complessi di elementi di cui all'art. 35, comma III, lett.a), b) e c) della L.n. 212/83.

2. L'appello è fondato e va accolto. Invero, l'art.33 della legge 10 maggio 1983 n. 212 statuisce che le Commissioni esprimono i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottufficiale.

L'art. 35, commi 3 e 4 della medesima legge prevede, poi, che le Commissioni valutano gli ufficiali ritenuti idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi elementi: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerienze di guerra e comportamenti in guerra, benemerienze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute, c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.

A tale attribuzione di punteggio, per la quale è la legge stessa a predisporre i criteri, si perviene attraverso diverse fasi procedimentale che prevedono, dapprima, una attività di formazione dei giudizi personali da parte dei singoli Commissari e, poi, attraverso il procedimento di valutazione collegiale da parte della Commissione, composta da un numero elevato e qualificato di membri, differenziati fra loro per esperienze professionali, sì da garantire la migliore valutazione dei candidati.

Come risulta dalla istruttoria esperita, al fine di facilitare il compito della Commissione l'Amministrazione della difesa, atteso l'elevatissimo numero dei concorrenti alle graduatorie di cui si discute, ha predisposto un sistema computerizzato consistente nell'inserimento in un data-base di tutti gli elementi d'informazione oggettivi risultanti dai libretti personali dei militari interessati alla valutazione.

Ciò consente a ciascun membro di Commissione di poter fruire di un quadro d'insieme della documentazione di ciascun valutando, utile ai fini della formazione di un proprio iniziale giudizio, per giungere, poi, alla valutazione definitiva nella prevista sede collegiale.

Come risulta dagli atti depositati dall'Amministrazione, l'ausilio del sistema computerizzato non è imposto ai membri, ha termine al momento del passaggio alla fase collegiale e non contiene parametri di valutazione predefiniti, avendo come scopo solo quello di orientare il singolo Commissario nella disamina delle risultanze documentali dei singoli valutandi.

Detti orientamenti saranno esaminati collegialmente dalla Commissione e in tale sede gli orientamenti dei singoli commissari saranno apprezzati e discussi, al fine di attribuire in via definitiva i punteggi di merito. Resta, quindi, esclusa la possibilità che alla formazione della graduatoria si pervenga sulla base di elaborazione di punteggi predeterminati per ogni singola voce. Per quanto risulta dagli atti l'ausilio del sistema informatico approntato dall'Amministrazione ha come unico scopo la facilitazione e l'accelerazione del lavoro di valutazione dei singoli commissari, restandone estranea la successiva valutazione collegiale.

Non ha, quindi, fondamento la richiesta di accesso nei termini formulati dal sig. Comellini, né, d'altra parte, potrebbe darsi ingresso ad alcuna censura che attenga alla legittimità dei criteri previsti ex lege,

trattandosi di questione di merito, estranea a questa sede.

3. Per le suesposte considerazioni il ricorso dell'Amministrazione va accolto.

Le spese e gli onorari di giudizio possono trovare equa compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV- definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in appello indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di I grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 27 giugno 2006, con l'intervento dei Signori:

Lucio	VENTURINI	- Presidente	-
Costantino	SALVATORE	- Consigliere	
Anna	LEONI	- Consigliere, est.	
Sergio	DE FELICE	- Consigliere	
Sandro	AURELI	- Consigliere	

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Anna Leoni	Lucio Venturini

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

05/10/2006

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

Dott. Antonio Serrao